

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023, IN FORMA CENTRALIZZATA, PER LA FORNITURA DI SERVICE DI LABORATORIO OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA.

SCHEMA DI CONTRATTO

SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023, IN FORMA CENTRALIZZATA, PER LA FORNITURA DI SERVICE DI LABORATORIO OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA - CODICE GARA ANAC N° 9484285.

TRA

[AZIENDA SANITARIA / OSPEDALIERA], di seguito "AZIENDA", codice fiscale _____, partita IVA _____, con sede in _____, in persona del Legale Rappresentante _____, il quale interviene in esecuzione della Deliberazione dell'Amministratore Unico - Aggiudicazione n. _____ del _____ di PuntoZero S.c. a r.l.:

E

_____, di seguito "FORNITORE", codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _____ n. _____, REA n. _____, partita IVA _____, codice fiscale _____, con sede legale in _____, in persona del Legale Rappresentante _____, il quale interviene in forza dei poteri associati alla carica sociale;

PREMESSO CHE

- la Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità (CRAS) ai sensi della L.R. Umbria n.13/2021 ha esperito la "PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023, IN FORMA CENTRALIZZATA, PER LA FORNITURA DI SERVICE DI LABORATORIO OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA - CODICE GARA ANAC N° 9484285" indetta con Deliberazione dell'Amministratore Unico - Indizione n. _____ del _____, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. _____ del _____ e sulla GURI n. _____ del _____;
- Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei lotti _____;
- E' stata accertata l'insussistenza in capo al Fornitore dei motivi di esclusione dalle procedure di gara di cui agli artt. 94 e ss del D.lgs.36/2023;
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 D.Lgs. 36/2023 il Fornitore ha costituito garanzia definitiva di € _____ per il/i lotti _____;
- Con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il presente Contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- Resta espressamente inteso che PuntoZero S.c. a r.l. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività degli Enti Contraenti; parimenti, ciascuna Azienda potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dai Contratti attuativi da ciascuno degli stessi emessi.
- Il Fornitore ha dichiarato in sede di offerta di avere preso integrale conoscenza di quanto contenuto nel Bando, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico, nello Schema di Contratto e negli eventuali chiarimenti, in tutti gli allegati e di accettare le

predette clausole in modo pieno ed incondizionato e di aver preso visione e firmato il patto di integrità allegato alla medesima;

- Il Fornitore con la seconda sottoscrizione dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, attestando di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli richiamati in calce al presente contratto.
- Il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra rappresentate e costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, i chiarimenti di gara pubblicati dalla Stazione Appaltante, l'Offerta tecnica e tutti i documenti che la costituiscono, l'Offerta economica, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche ove al medesimo non materialmente allegati.
2. L'esecuzione della fornitura oggetto del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a. Dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - b. Dal D.Lgs. n. 36/2023 e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia di contratti pubblici;
 - c. Dalle disposizioni anche regolamentari in vigore presso l'Azienda Sanitaria \ Ospedaliera, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - d. Dalla normativa CE, nazionale, regionale e speciale di settore, oltreché dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di protezione dei dati personali.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti della "PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023, IN FORMA CENTRALIZZATA, PER LA FORNITURA DI SERVICE DI LABORATORIO OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA" prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed espressamente accettate dall'Azienda.
4. Le clausole del contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2 – Oggetto e valore del contratto

1. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda ad eseguire quanto aggiudicazione in relazione al/ai lotto/i n. _____ della procedura di gara in oggetto;

2. L'appalto ricomprende, altresì, le prestazioni e attività di seguito indicate a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, meglio dettagliate nel Capitolato Tecnico e nei Capitolati tecnici specifici dei lotti indicati al punto 1:
 - a. Effettuazione di interventi di adeguamento impiantistico e logistico dei locali destinati all'installazione della strumentazione dei lotti indicati al punto 1;
 - b. Consegna, installazione, interfacciamento, configurazione ed assistenza al collaudo dei sistemi e delle strumentazioni, che resterà installato presso la sede dell'Azienda per l'intera durata dell'appalto in relazione ai lotti indicati al punto 1;
 - c. Formazione all'uso dei sistemi e delle strumentazioni in relazione ai lotti indicati al punto 1;
 - d. Prestazione di tutti i servizi e le forniture necessari per garantire il pieno, corretto e continuativo utilizzo del sistema analitico secondo le indicazioni del manuale d'uso dello stesso e senza alcun decadimento del livello prestazionale offerto in gara (manutenzione ordinaria e straordinaria, periodica e su guasto; aggiornamenti hardware e software e quanto altro necessario) in relazione ai lotti indicati al punto 1;
 - e. Aggiornamento tecnologico di apparecchi e software componenti i lotti indicati al punto 1, in occasione del rilascio di nuove versioni, senza spese aggiuntive;
 - f. Al termine dell'appalto:
 - i. Disinstallazione, smontaggio e rimozione dei sistemi e degli strumenti in relazione ai lotti indicati al punto 1;
 - ii. Garanzia del periodo transitorio necessario all'avvio a regime del contratto con il successivo aggiudicatario;
3. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda ad eseguire altresì tutte le prestazioni, dettagliatamente descritte nel Disciplinare di gara e relativi allegati ivi compreso il Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica, il tutto nei limiti del valore complessivo del contratto pari a € _____ (Euro _____) Iva esclusa, calcolato sulla sommatoria dei lotti di aggiudicazione di seguito riportati:
 - a. LOTTO n _____ importo € _____ (Euro _____) Iva esclusa;
 - b. LOTTO n _____ importo € _____ (Euro _____) Iva esclusa;
 - c. LOTTO n _____ importo € _____ (Euro _____) Iva esclusa;
 - d. LOTTO n _____ importo € _____ (Euro _____) Iva esclusa;
 - e. [...]

Articolo 3 – Durata del contratto

1. Il contratto ha durata di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di superamento del collaudo tecnico e funzionale di accettazione delle apparecchiature. La fornitura è effettuata secondo le modalità e i tempi riportati nel Capitolato Tecnico, nella documentazione tecnica di gara e nel GANTT concordato tra Azienda e Fornitore.
2. Alla scadenza del presente contratto, l'Azienda si riserva la facoltà di rinnovare la fornitura, per un massimo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi.
3. Per tutti i lotti (esclusi i lotti 9-10-16-18) in caso di esercizio del rinnovo da parte dell'Azienda contraente, si procederà a scorporare dal costo del services la quota relativa al costo dei sistemi, macchinari e strumenti.
4. L'Azienda Sanitarie si riserva di disporre la proroga del Contratto, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica, e comunque non superiore a 9 mesi; il fornitore sarà tenuto all'esecuzione delle

prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Azienda.

Articolo 4 – Condizioni generali della fornitura

1. L'esecuzione della fornitura è regolata da condizioni, termini e prescrizioni stabiliti dal Disciplinare di gara e dal Capitolato tecnico, nonché secondo modalità previste nell'Offerta economica e nell'Offerta tecnica ove migliorative, pena la risoluzione del contratto.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità, salva espressa deroga, alle specifiche tecniche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione, comprese le norme UNI e CE applicabili.
3. I sistemi, strumenti e macchinari oggetto della fornitura devono essere conformi a tutte le caratteristiche e requisiti indicati nel Capitolato tecnico nonché alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e devono, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante l'esecuzione della fornitura.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti da eventuali difformità della fornitura rispetto alle specifiche, caratteristiche tecniche e requisiti richiamati dal presente articolo nonché dall'eventuale inosservanza delle norme, prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali dell'Azienda nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura e onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
7. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, salvo Iva, le spese ed i rischi relativi alla prestazioni oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni altra spesa accessoria relativa alla fornitura anche se non espressamente prevista nel presente contratto, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e nella documentazione presentata dal Fornitore in sede di gara.
8. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, i locali dell'Azienda continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale dell'Azienda e/o da terzi autorizzati ivi compresi gli utenti. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni contrattuali salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda o da terzi autorizzati.

9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura oggetto del presente contratto in favore dell'Azienda ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in vigenza del contratto, subentrare nei rapporti giuridici facenti capo alla stessa.

Articolo 5 – RUP, Direttore dell'esecuzione del contratto e Referente della fornitura per il Fornitore

1. Il RUP, nominato dall'Azienda con Deliberazione n. _____ del _____, è _____ il/la, _____ Dott.re/Dott.ssa _____ della _____.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), nominato dall'Azienda con Deliberazione n. _____ del _____, è il/la, Dott.re/Dott.ssa _____ della _____, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile del presente contratto.
3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica delle prestazioni eseguite di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima dell'emissione di ogni fattura.
4. Il Fornitore individua il/la _____, Qualifica Aziendale, recapito telefonico, _____ indirizzo di _____ posta elettronica _____, quale Referente della fornitura, con capacità di rappresentare il Fornitore agli effetti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
5. In caso di assenza del Referente della fornitura, il Fornitore deve comunicare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo ed il recapito di un sostituto.
6. Il Fornitore ed il suo Referente devono raccordarsi con il Direttore dell'esecuzione del contratto per tutte le esigenze relative all'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto.

Articolo 6 – Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Fermo restando quanto previsto nel Capitolato tecnico e nella documentazione di gara, il Fornitore deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni, nonché delle attrezzature e dell'organizzazione idonea alla gestione dell'appalto oggetto del presente contratto e pertanto solleva l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione dell'appalto stesso.
2. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente contratto, a:
 - a. Garantire la continuità, regolarità e completezza della fornitura;
 - b. Eseguire la fornitura come previsto nella documentazione di gara impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto stabilito nel contratto, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e nella Offerta Tecnica;
 - c. Manlevare e tenere indenne l'Azienda dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti di prodotti oggetto del contratto, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi;

- d. Rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO9000 per la gestione e assicurazione della qualità ed in particolare, quanto previsto dalla normativa ISO9001;
- e. Predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Azienda di monitorare la conformità delle forniture ai parametri di qualità predisposti ed alle norme previste nella documentazione di gara;
- f. Osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo predisposte e comunicate dall'Azienda;
- g. Comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;
- h. Rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza del personale assumendosi ogni responsabilità in ordine all'adempimento delle vigenti prescrizioni/norme igienico-sanitarie ed infortunistiche, esonerando l'Azienda da qualsivoglia responsabilità in merito;
- i. Informare e formare i propri operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto circa le misure idonee per la protezione individuale da qualsivoglia tipologia di rischio connesso all'esecuzione stessa, nonché garantire che gli operatori medesimi siano provvisti, ove necessario, di dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente con oneri a carico del Fornitore;
- j. Assicurare il rispetto, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al d.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") e in particolare il Codice Etico dell'Azienda, ove presente.

Articolo 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
3. Il Fornitore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali.

Articolo 8 – Corrispettivi contrattuali

1. Per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sono corrisposti al Fornitore i prezzi unitari Iva esclusa offerti in sede di gara e di cui all'Offerta economica e al Dettaglio Offerta Economica che si allega al contratto quale parte integrante e sostanziale sotto la **lettera A)**.
2. Il prezzo unitario è per "prestazione effettuata", per i lotti aggiudicati "in services", intesa quale effettuazione di una singola determinazione, su un singolo paziente, di un singolo analita, come definita paragrafo 17.1 "DEFINIZIONE LOTTI IN SERVICES" del Disciplinare di Gara al quale per il resto integralmente si rinvia.

3. Il prezzo dei lotti aggiudicati di tipologia “noleggio” è definito al paragrafo 17.2 “DEFINIZIONE LOTTI NOLEGGIO DI STRUMENTI \ SISTEMI (COMPRESIVO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E MANODOPERA) E ACQUISTO DI MATERIALI” del Disciplinare di Gara al quale per il resto integralmente si rinvia.
4. Il prezzo dei lotti aggiudicati di tipologia “fornitura materiali di consumo” è definito nel paragrafo 17.3 “DEFINIZIONE LOTTI FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO” del disciplinare di Gara al quale per il resto integralmente si rinvia.
5. I corrispettivi contrattuali si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni stabilite nel presente contratto, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica. Detti corrispettivi sono comprensivi di tutto quanto previsto nella documentazione di gara nonché di tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto del contratto, compresi quelli relativi alle spese di trasporto/consegna dei prodotti ed eventuali spese viaggio e missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale, nonché ogni altra spesa accessoria relativa alla fornitura.
6. Tutti i corrispettivi si riferiscono alle forniture eseguite nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell’Azienda.
7. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale.
8. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
9. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all’atto della definizione della vertenza. L’Azienda contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c.).
10. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivi commi.
11. Qualora nel corso di esecuzione del contratto al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al 5%, dell’importo complessivo, su richiesta del Fornitore, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’80% della variazione (solo per la parte eccedente il 5%), in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione.
12. Laddove sono presenti prezzi di riferimento ANAC, la revisione è effettuata sulla base dei prezzi standard rilevati dalla Autorità.
13. Delle revisioni disposte sarà data comunicazione al Fornitore. La revisione dei prezzi si applica a tutti i contratti a decorrere dalla avvenuta comunicazione.
14. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non

- abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.
15. Sulla parte svantaggiata grava l'onere di fornire gli elementi a comprova e, solo successivamente alla valutazione circa la sussistenza delle condizioni di cui al comma 11, viene riconosciuto il diritto alla rinegoziazione.
 16. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 14 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.
 17. Il Fornitore è tenuto a comunicare senza ritardo il verificarsi dell'evento che inibisce l'adempimento degli obblighi contrattuali.
 18. La Stazione Appaltante valuta il sussistere delle condizioni di cui al comma 14 del presente articolo.
 19. Il Fornitore che si trovi in tali condizioni è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali e da responsabilità per danni o inadempimento, a partire dal momento in cui comunica l'evento.
 20. Il Fornitore deve informare non appena tali eventi cessino e lo stesso può riprendere l'adempimento delle proprie obbligazioni.
 21. Qualora la durata dell'impedimento invocato sia, o diventi, insostenibile, sulla base delle esigenze delle amministrazioni contraenti, le stesse avranno il diritto di risolvere l'Accordo quadro e/o i Contratti attuativi.
 22. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, il presente contratto potrà comunque essere risolto ove la durata dell'impedimento superi i 60 giorni.

Articolo 9 – Fatturazione e pagamenti

1. Il fornitore nell'esecuzione del contratto dovrà attenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto nel Disciplinare di Gara.
2. I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Azienda dovrà essere trasmessa in formato elettronico ed essere conforme a quanto disposto dal D.M. 55 del 3 aprile 2013.
4. Resta salva la facoltà per l'Azienda di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
5. L'importo di ciascuna fattura potrà essere decurtato dalle eventuali penali applicate in compensazione, determinate nelle modalità descritte come "Penali" del Capitolato Tecnico.
6. Il Fornitore si obbliga ad utilizzare quale conto dedicato alla gestione dei movimenti finanziari inerenti al contratto i seguenti conti correnti bancario/postale dichiarati dal Fornitore nonché ad operare su di essi esclusivamente tramite le persone delegate delle quali ha fornito generalità e codice fiscale:
_____ - Codice IBAN:

Il Fornitore si impegna a comunicare alla Fondazione, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in relazione ai dati dichiarati. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente.

7. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Azienda soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di concordare con il

Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.

8. Rimane inteso che l'Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Articolo 10 – Adempimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori

1. Le parti si attengono a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare al D.Lgs. n. 81/2008.
2. Il Fornitore è tenuto al rispetto dell'obbligo di formazione e informazione del proprio personale sui rischi specifici cui lo stesso viene sottoposto nell'ambito delle attività eseguite presso l'Azienda stessa in virtù del presente atto, nonché a collaborare all'attuazione delle misure e degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, anche di quelli connesse con le emergenze.
3. Le parti si uniformano al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), elaborato a norma dell'art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e allegato al contratto parte integrante e sostanziale sotto la lettera B).
4. È comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

Articolo 11 – Inadempienze e penalità

1. Il ritardato e l'inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali saranno formalmente rilevati e contestati dal Direttore dell'esecuzione del contratto con assegnazione di un termine di 7 (sette) giorni lavorativi per la presentazione di controdeduzioni/giustificazioni scritte. Ove le controdeduzioni/justificazioni non pervengano nel termine stabilito ovvero l'Azienda non le ritenga accoglibili procederà all'applicazione delle penali stabilite dal Capitolato tecnico.
2. L'Azienda, in presenza di inadempimenti del Fornitore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 117 D.Lgs. n. 36/2023, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo. In tale ultimo caso l'importo delle penali viene recuperato trattenendo l'importo medesimo mediante compensazione – ai sensi dell'articolo 1243 del codice civile – a partire dalla prima fattura utile. Delle penali applicate è data comunicazione al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata.
3. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Azienda di ottenere la prestazione, né di richiedere al Fornitore il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati dall'Azienda a causa dell'inadempimento, compreso il maggior onere per il ricorso ad altro fornitore, sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/omissioni in cui l'Azienda dovesse incorrere, con l'incameramento della cauzione prestata.
4. Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, l'Azienda può risolvere in ogni momento il contratto. In tal caso è corrisposto al Fornitore il corrispettivo contrattuale per le forniture regolarmente eseguite fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che l'Azienda sarà costretta a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa del Fornitore inadempiente.

Articolo 12 – Responsabilità per danni

1. Ogni responsabilità per quanto riguarda le caratteristiche della fornitura, difetti o vizi di produzione e/o di progettazione, nonché per gli eventuali inconvenienti e danni provocati a terzi - utenti/utilizzatori - dal loro pur corretto impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore, il quale, rendendosi garante nei confronti dell'Azienda, è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge, regolamentari, prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità dell'affidamento.
2. Ferme restando le responsabilità di cui al precedente comma, il Fornitore risponde pienamente sia dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Fornitore medesimo nell'esecuzione del contratto, sia dei danni causati a terzi e all'Azienda, nonché a cose, di proprietà della medesima o di terzi, presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi tutti derivanti da omissioni, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o fornite dall'Azienda durante l'esecuzione della fornitura ed imputabili al Fornitore o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga a qualsiasi titolo, obbligandosi a tenere indenne l'Azienda da qualsiasi responsabilità, pretesa e molestia.
3. Il Fornitore è tenuto al risarcimento di tutti i danni descritti ai precedenti commi senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione delle penali o l'eventuale risoluzione del contratto, tenendo indenne l'Azienda da qualsiasi responsabilità o da qualsivoglia rivalsa/pretesa anche da parte del personale del Fornitore medesimo.
4. I danni arrecati dal Fornitore in esecuzione della fornitura vengono contestati per iscritto al Fornitore stesso con fissazione di un termine breve per le controdeduzioni. Qualora le giustificazioni non vengano accolte dall'Azienda ovvero non vengano presentate, ed il Fornitore non abbia provveduto al risarcimento anche mediante polizza assicurativa ovvero al ripristino totale nel termine fissato, l'Azienda provvede direttamente a trattenere il corrispondente importo sulla fattura di prima scadenza ovvero sul deposito cauzionale definitivo.

Articolo 13 – Copertura assicurativa

1. Il Fornitore deve essere in possesso di adeguata polizza assicurativa RCT (danni, incendio, furto, ecc.) a beneficio dell'Azienda e di terzi con massimali adeguati a garantire la copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo.
2. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della copertura assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per lo svolgimento dell'appalto e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa, il contratto potrà essere risolto dall'Azienda con conseguente ritenzione della garanzia definitiva prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

Articolo 14 – Cessione di credito e di contratto

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 120 del d.lgs. 36/2023.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda, salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 12, del d.lgs. 36/2023.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 comma 1, lettera d) del Dlgs 36/2023, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi

l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti (e dei contratti ad alta intensità di manodopera).

5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolti di diritto il contratto, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 15 – Subappalto

1. Con riferimento al presente contratto è consentito il subappalto secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023.
2. Il concorrente indica, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
3. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
4. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
5. Il subappalto è autorizzato dall'Azienda Contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Azienda medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato ed indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza (in capo ai subappaltatori) dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e ss del D.lgs. n.36 del 2023 e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Azienda Contraente non autorizzerà il subappalto.

Articolo 16 – Risoluzione del contratto

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dall'Azienda contraente avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 122 del D.lgs. 36/2023, l'Azienda può risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:
 - a. Reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b. Violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c. Mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
 - d. Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'Articolo 17 "Cauzione definitiva";
 - e. Applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del Contratto di fornitura;

- f. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
 - g. Nei casi previsti dall'Articolo "14 – Cessione di credito e di contratto";
 - h. Nei casi di cui all' Articolo "15 – Subappalto";
 - i. Nei casi di cui all'Articolo "18 – Brevetti industriali e diritti di privativa";
 - j. Nei casi di cui all'Articolo "19 - Riservatezza";
 - k. Mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del presente contratto;
 - l. Azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Azienda, ai sensi dell'Articolo "18 – Brevetti industriali e diritti di privativa";
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' articolo 122 del d.lgs.36/2023, l'Azienda, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il contratto nei seguenti casi:
 - a. Qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
 4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Azienda Sanitarie ha diritto di escutere la cauzione prestata per la parte di competenza come indicato all'Articolo 17 "Cauzione Definitiva".
 5. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 17 – Garanzia / Cauzione definitiva

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023, il Fornitore ha costituito garanzia definitiva, specificata in premessa, a favore dell'Azienda. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Fondazione.
2. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 18 – Brevetti industriali e diritti di privativa

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di brevetto o privativa in relazione alla fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali a carico della medesima Azienda.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, l'Azienda fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 19 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in

possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione a PuntoZero S.c. a r.l. e all'Azienda delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR) dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 20 - Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche, nonché le varianti, del contratto saranno autorizzate dal Responsabile Unico di Fase (Esecuzione del Contratto).
2. Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 60 D.Lgs. n. 36/2023 e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
3. Ai sensi dell'art. 120, comma 9 D.Lgs. n. 36/2023, l'Azienda, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In tal caso il Fornitore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 21 - Trattamento e Protezione dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dello stesso, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. L'Azienda, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione del contratto il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.

4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
5. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Azienda risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
6. Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:
 - a. Adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
 - b. Tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire all'Azienda, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
 - c. Predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - d. Dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
 - e. Trasmettere all'Azienda, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla stessa di dare riscontro all'interessato nei termini;
 - f. Fornire altresì all'Azienda tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - g. Individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - h. Consentire all'Azienda, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
7. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda, sarà competente in via esclusiva il Foro di _____.
E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 23 - Spese di Contratto

1. Il presente atto viene redatto in un unico originale in formato elettronico, sottoscritto dalle parti con modalità di firma digitale, e registrato solo in caso d'uso. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.
2. L'imposta di bollo è stata assolta con oneri a carico del Fornitore che ha provveduto al pagamento di € _____ (Euro _____) tramite modello F23/F24, ed ha trasmesso all'Azienda copia della relativa quietanza di versamento.

Articolo 24 - Clausola Finale

1. Il presente contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento al contratto da parte dell'Azienda non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura specifici per singoli lotti e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura specifici, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 25 – Allegati

1. Sono materialmente allegati al contratto, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti atti/documenti:
 - a. Allegato A – Offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara;
 - b. Allegato A\1 - Determinazione dell'Amministratore Unico di PuntoZero S.c. a r.l. n _____ del _____ Aggiudicazione per i lotti _____;
 - c. Allegato B - DUVRI.
 - d. [ALTRO]

Si intendono allegati al contratto, quali parti integranti e sostanziali anche se non materialmente collazionati al medesimo ma conservati agli atti di PuntoZero S.c. a r.l., i seguenti documenti: il Disciplinare di gara con i relativi allegati, i chiarimenti di gara pubblicati dalla Stazione Appaltante, l'Offerta Tecnica e tutti i documenti che la costituiscono.

Articolo 26 - Accettazione Espressa Clausole Contrattuali

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e

per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale della Convenzione è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: *Articolo 1 – Norme regolatrici e disciplina applicabile, Articolo 2 – Oggetto e valore del contratto, Articolo 3 – Durata del contratto, Articolo 4 – Condizioni generali della fornitura, Articolo 5 – RUP, Direttore dell'esecuzione del contratto e Referente della fornitura per il Fornitore, Articolo 6 – Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 8 – Corrispettivi contrattuali, Articolo 9 – Fatturazione e pagamenti, Articolo 10 – Adempimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, Articolo 11 – Inadempienze e penalità, Articolo 12 – Responsabilità per danni, Articolo 13 – Copertura assicurativa, Articolo 14 – Cessione di credito e di contratto, Articolo 15 – Subappalto, Articolo 16 – Risoluzione del contratto, Articolo 17 – Garanzia / Cauzione definitiva, Articolo 18 – Brevetti industriali e diritti di privativa, Articolo 19 - Riservatezza, Articolo 20 - Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, Articolo 21 - Trattamento e Protezione dei dati personali, Articolo 22 - Foro Competente, Articolo 23 - Spese di Contratto, Articolo 24 - Clausola Finale, Articolo 25 – Allegati, Articolo 26 - Accettazione Espressa Clausole Contrattuali.*

[AZIENDA]

Firmato digitalmente Il Legale Rappresentante

[FORNITORE]

Firmato digitalmente Il Legale Rappresentante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.